

IL COEFFICIENTE “Y₁”

Il coefficiente Y₁ è definito in termini di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata RD effettivamente conseguiti dal gestore.

La determinazione di questo coefficiente appare idonea se effettuata in relazione al livello di RD raggiunto nell'anno di riferimento rispetto al livello di RD previsto dagli atti di programmazione riferiti al medesimo anno.

Si ritiene che le soglie di riferimento ai fini della valutazione del coefficiente Y₁ possano essere fissate pari a:

- 55% come soglia minima sotto la quale prendere a riferimento il valore Y₁ più penalizzante;
- 76,5% (per l'anno 2022) e 77,8% (per l'anno 2023) come soglia massima (pari all'obiettivo del Piano d'Ambito per l'ambito Pesaro – Urbino) sopra la quale prendere a riferimento il valore Y₁ più premiante;
- 65% come valore considerato “soddisfacente” .

	2022 per PEF2024	2023 per PEF25
%RD_{minima}	≤ 57%	≤ 57%
%RD_{soddisfacente}(*)	≤ 65%	≤ 65%
%RD_{massima}(**)	≥ 76,5%	≥ 77,8%

Su tale base, il coefficiente Y₁ può essere definito secondo i seguenti criteri:

Se $\%RD_{raggiunta} \leq \%RD_{minima}$ si assume come riferimento Y_{1min}

Se $\%RD_{raggiunta} \geq \%RD_{massima}$ si assume come riferimento Y_{1max}

Se $\%RD_{minima} < \%RD_{raggiunta} < \%RD_{massima}$ si determina il valore di Y₁ sulla base dell'interpolazione lineare tra la $\%RD_{minima}$ e la $\%RD_{massima}$

Le informazioni relative ai risultati di RD raggiunti ($\%RD_{raggiunta}$) sono reperibili presso il “catasto nazionale dei rifiuti” pubblicato dall'Istituto Superiore per la Pianificazione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

IL COEFFICIENTE “Y₂”

Il MTR-2 definisce questo coefficiente in relazione all'efficacia delle attività di preparazione al “riutilizzo” ed al “riciclo”. Al coefficiente y₂ può essere assegnato una valutazione soddisfacente solo se il macro-indicatore R1 risulta superiore a 0,85.

Il parametro y₂ è stato pertanto valorizzato tenendo conto del valore del macro-indicatore R1 raggiunto, ed in particolare:

- 0,5 come soglia minima del R1 sotto la quale prendere a riferimento il valore Y₂ più penalizzante;
- 1 come soglia massima di R1 sopra la quale prendere a riferimento il valore Y₂ più premiante;

Per tutti i valori intermedi è stato valorizzato il coeff. Y_2 utilizzando una interpolazione lineare tra il valore minimo e massimo di R1 nell'intervallo di riferimento (0,5 – 0,85 se Y_2 non soddisfacente e 0,85-1 se Y_2 soddisfacente).

IL PARAMETRO “ ω ”

La determinazione del valore dei coefficienti Y_1 e Y_2 è funzionale alla modulazione del fattore di sharing b di cui all'Art. 3 del MTR-2 e, più in particolare, all'individuazione del parametro ω , di cui all'Art. 3.2, per la determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance. Sulla base dei valori assunti dai coefficienti Y , il parametro ω può assumere i valori riportati nella tabella seguente:

	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

IL COEFFICIENTE DI RECUPERO DI PRODUTTIVITÀ “X”

I valori assunti dai coefficienti Y contribuiscono alla determinazione del coefficiente di recupero di produttività (X) di cui all'Art. 5 del MTR-2, secondo i criteri definiti nel punto 5.1.

In particolare, ai fini della determinazione di tale coefficiente, si prende in considerazione il coefficiente Y , costituito dalla somma dei coefficienti Y_1 e Y_2 ($Y = Y_1 + Y_2$), secondo il seguente criterio:

$(1 + Y) \leq 0,5$ - livello di qualità ambientale “insoddisfacente” o “intermedio”

$(1 + Y) > 0,5$ - livello di qualità ambientale “avanzato”

Il parametro Y concorre, unitamente alle valutazioni di confronto con il Benchmark di riferimento (CU_{eff} - derivante dal fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13) e ai relativi valori da questo assunti, alla determinazione complessiva del coefficiente di recupero di produttività X , come si rileva dalla matrice seguente (Art. 5.1 del MTR-2).

	$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma) \leq 0,5$	$0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma) > 0,5$	$0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	$X_a = 0,1\%$

In particolare, a una migliore qualità ambientale delle prestazioni (valore di Y più elevato, tendente a zero), corrispondono valori di coefficienti di produttività più bassi (e quindi valori del parametro p , per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, più elevati).

Il coeff. X è stato valorizzato **in corrispondenza del valore intermedio** dell'intervallo previsto dal quadrante di riferimento. Ad esempio per un ambito tariffario con:

- CUeffa-2 \leq Benchmark
- e LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma) \leq 0,5$

è stato preso a riferimento un valore di **X pari a 0,2**

IL COEFFICIENTE “b”

Il coefficiente “b” rappresenta lo sharing dei ricavi da conferimento di materiali ed energia a mercato ed è utilizzato anche per definire il coefficiente di sharing dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance. Maggiore è il fattore “b” minore è lo sharing che rimane al gestore (come visto anche per il parametro ω).

In considerazione dei rilevanti incrementi di costi ammissibili a riconoscimento tariffario dovuti in larga parte alle dinamiche inflattive, pur in presenza di un contesto gestionale che presenta ottimi livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle azioni di avvio a riciclo, si è ritenuto opportuno **valorizzare il coeff. b in corrispondenza del valore massimo (0,6)** in maniera da minimizzare l'impatto tariffario sugli utenti.